


SENT. n°	13/12
RLPA n°	434-2011
CRON. n°	159/12



REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale di Oristano
Sezione Lavoro

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

***Il Tribunale di Oristano in composizione monocratica
in funzione di Giudice del Lavoro***

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 434-2011 del Ruolo Lavoro Previdenza Assistenza

PROMOSSA DA

Istituto Tecnico Statale "Othoca", in persona del Dirigente scolastico in carica, **Istituto di Istruzione Superiore Galiei - Contini** di Oristano, in persona del Dirigente Scolastico in carica, **Ministero Istruzione Università e Ricerca**, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, elettivamente domiciliati presso la sede della stessa, in Cagliari, via Dante n. 23;

RICORRENTI

CONTRO

IL GIUDICE
Dott. Salvatore Carboni

Federazione Lavoratori della Conoscenza (FLCL – CGIL) di Oristano, e CISL SCUOLA di Oristano, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Maria Gloria De Montis e Matteo Tola in virtù di procura a margine dei ricorsi ex art. 28 L. 300/70 del 25.03.2011, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avvocato MARIA GLORIA DE MONTIS, in Oristano, via Cagliari n. 242

RESISTENTI

OGGETTO: opposizione a condotta antisindacale - fase di reclamo

All'udienza del **13 gennaio 2012** la causa è stata decisa all'esito della discussione sulle seguenti

CONCLUSIONI

Nell'interesse dei ricorrenti:

in accoglimento della proposta opposizione, rigettarsi ogni avversa domanda

Nell'interesse del resistente:

- *Rigettare l'avverso reclamo perché totalmente destituito di fondamento, per l'effetto confermare l'ordinanza opposta;*
- *condannare i reclamanti alla rifusione delle spese ed onorari dei due gradi di giudizio.*

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 18 maggio 2011 e notificato nei termini di legge, gli enti ricorrenti epigrafiati proponevano opposizione, ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970 n. 300, avverso il decreto del Giudice del Lavoro di Oristano del 10 maggio 2011, con il quale il Giudice aveva dichiarato l'antisindacalità del comportamento del Dirigente Scolastico dell'istituto Tecnico Industriale Statale "Othoca" di Oristano, nonché del Dirigente Scolastico dell'istituto d'istruzione superiore "G. Galilei – C. Contini" di Oristano, *per non avere adempiuto agli obblighi di contrattazione sindacale derivanti dall'articolo 6, lettere h), i) e m) del CCNL 2006-2009, e in particolare per non voler contrattare: le modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell'offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività*

formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo; i criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo e ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica; i ritorni pomeridiani; i criteri riguardanti l'assegnazione del personale docente, educativo e ATA, nonché i criteri per l'individuazione del personale docente, educativo e ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto; il giudice di prime cure aveva dunque ordinato ai dirigenti scolastici convenuti di procedere alla contrattazione collettiva integrativa di istituto su tutte le materie di cui all'articolo 6 CCNL Comparto Scuola 2006/2009 e in particolare sui punti di cui alle lettere h) i) e m) sopra riportati; e condannato i dirigenti scolastici e le amministrazioni scolastiche alla pubblicazione all'albo della scuola del decreto di condanna per almeno sette giorni consecutivi, con compensazione delle spese del giudizio.

Gli enti ricorrenti esponevano che le citate materie erano escluse dalla contrattazione collettiva dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che ai sensi dell'articolo 65, comma 1°, impone l'adeguamento dei *contratti collettivi integrativi vigenti alle disposizioni riguardanti la definizione degli ambiti riservati, rispettivamente, alla contrattazione collettiva e alla legge nonché a quanto previsto dalle disposizioni del titolo III del presente decreto.*

Negavano pertanto che il comportamento dei dirigenti scolastici avesse carattere antisindacale, essendosi svolto in applicazione di norme di legge e in osservanza delle circolari ministeriali 7/2010, 1/2011 e 7/2011.

Con memoria depositata in data 4 ottobre 2011 la Federazione Lavoratori della Conoscenza (FLCL – CGIL) di Oristano e CISL SCUOLA di Oristano, si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto della domanda avversa e la conferma del decreto opposto. Sostenevano che il decreto gravato era correttamente motivato, invocando diverse pronunce di merito che avevano condiviso l'interpretazione del quadro normativo fornito dal primo giudice.

La causa veniva istruita mediante produzioni documentali.

All'udienza del 13 gennaio 2012, all'esito della discussione, il Tribunale pronunciava sentenza recante contestuale motivazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione al decreto del Giudice del Lavoro di Oristano del 10 maggio 2011 é fondata e deve essere accolta, per i seguenti motivi.

IL GIUDICE
Dott. Salvatore Carboni

Il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ha profondamente innovato la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ridisegnando in misura rilevante l'ambito assegnato alla contrattazione collettiva (e integrativa) e quello riservato alla regolamentazione legislativa.

La questione oggetto del presente giudizio è se le disposizioni del citato decreto legislativo debbano essere applicate alla anche contrattazione integrativa vigente, ovvero se trovino applicazione soltanto a quella stipulata successivamente al rinnovo della contrattazione collettiva in epoca successiva all'entrata in vigore del decreto legislativo citato.

Il legislatore ha disciplinato il regime transitorio con la disposizione contenuta nell'articolo 65 del citato decreto legislativo, il quale dispone:

1. Entro il 31 dicembre 2010, le parti adeguano i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto alle disposizioni riguardanti la definizione degli ambiti riservati, rispettivamente, alla contrattazione collettiva e alla legge, nonché a quanto previsto dalle disposizioni del Titolo III del presente decreto.

2. In caso di mancato adeguamento ai sensi del comma 1, i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano la loro efficacia dal 1° gennaio 2011 e non sono ulteriormente applicabili.

3. In via transitoria, con riferimento al periodo contrattuale immediatamente successivo a quello in corso, definiti i comparti e le aree di contrattazione ai sensi degli articoli 40, comma 2, e 41, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 54 e 56 del presente decreto legislativo, l'ARAN avvia le trattative contrattuali con le organizzazioni sindacali e le confederazioni rappresentative, ai sensi dell'articolo 43, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nei nuovi comparti ed aree di contrattazione collettiva, sulla base dei dati associativi ed elettorali rilevati per il biennio contrattuale 2008-2009. Conseguentemente, in deroga all'articolo 42, comma 4, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001, sono prorogati gli organismi di rappresentanza del personale anche se le relative elezioni siano state già indette. Le elezioni relative al rinnovo dei predetti organismi di rappresentanza si svolgeranno, con riferimento ai nuovi comparti di contrattazione, entro il 30 novembre 2010.

4. *Relativamente al comparto regioni e autonomie locali, i termini di cui ai commi 1 e 2 sono fissati rispettivamente al 31 dicembre 2011 e al 31 dicembre 2012, fermo restando quanto previsto dall'articolo 30, comma 4.*

5. *Le disposizioni relative alla **contrattazione collettiva nazionale** di cui al presente decreto legislativo si applicano dalla tornata successiva a quella in corso.*

Il primo Giudice ha ritenuto che le disposizioni in oggetto non possano trovare immediata applicazione ai contratti in corso sulla base di quanto disposto dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, a mente del quale *non si da' luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale di cui all'articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.* In sostanza, ad avviso del primo giudice, poiché il decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 ha sospeso il rinnovo della contrattazione collettiva relativa al triennio 2010-2012, con conseguente proroga dei contratti collettivi nazionali in essere, il termine previsto dal citato articolo 65 deve intendersi differito al 31 dicembre 2012, atteso che sarebbe irrazionale ritenere che i contratti integrativi non possano disciplinare materie che la contrattazione collettiva, tuttora vigente, espressamente loro attribuisce.

Ciò premesso, e richiamate in questa sede le articolate conclusioni svolte dalle parti negli atti del giudizio, il Tribunale osserva quanto segue.

Giova innanzitutto premettere che ai sensi dell'articolo 12, comma 1°, delle Preleggi al Codice Civile *nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.*

Secondo la copiosa giurisprudenza formatasi sulla questione, nell'interpretazione della legge occorre attribuire prevalenza all'elemento letterale, mentre non è consentito il ricorso all'interpretazione teleologica se non in caso di evidente irrazionalità del risultato interpretativo conseguito mediante il ricorso al canone ermeneutico principale (Cassazione civile, sez. III, 23 maggio 2005, n. 10874, Com. Treviso c. Cagnato e altro, in *Giust. civ. Mass.* 2005, 5; Cassazione civile, sez. lav., 23 marzo 2005, n. 6232, Min. lav. e altro c. Argelli, in *Giust. civ. Mass.* 2005, 3; Cassazione civile, sez. lav., 18 febbraio 2005, n. 3352, Bustelli e altro c. Soc. Cons. naz. Servizi e altro in *D&G - Dir. e giust.* 2005, 20 48; ecc.).

IL GIUDICE
Dott. Salvatore Carboni

Non è, in altre parole, consentito all'interprete riformulare la norma, forzandone il tenore letterale, al fine di conseguire un risultato a suo avviso meglio rispondente all'intento del legislatore, ovvero all'esigenza di armonizzare la disposizione interpretanda con altre, con essa apparentemente inconciliabili.

Nel caso di specie osserva il Tribunale che l'articolo 65 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 - che, si ricorda ancora una volta, disciplina la **fase transitoria** di applicazione del cosiddetto *decreto Brunetta*, e che dunque assolve alla funzione, non certamente semplice, di regolare il passaggio dal precedente al nuovo assetto normativo - detta disposizioni ben specifiche relative alla contrattazione **integrativa** e a quella **nazionale**; la scelta del legislatore potrà essere certamente criticabile, sul piano politico, giuridico o semplicemente pratico, ma né all'interprete né al giudice è consentito disattendere precise disposizioni normative in omaggio ad affermazioni di principio, o comunque a valutazioni che vanno a sovrapporsi a quella operata dal legislatore, che è vincolante per l'interprete.

Nella fattispecie in esame la norma ha stabilito espressamente, al comma 1°, che la contrattazione collettiva integrativa debba conformarsi, in punto di ambiti riservati alla regolamentazione legislativa, alle disposizioni del citato decreto legislativo entro il 31 dicembre 2010, stabilendo, ancora una volta *expressis verbis*, al comma 2°, che in caso di mancato adeguamento le disposizioni dei contratti integrativi non possono più trovare applicazione dal 1° gennaio 2011.

Questa, e non altra, è la chiara volontà del legislatore, criticabile sin che si vuole, ma certamente vincolante per il giudice.

Il fatto che per la contrattazione collettiva nazionale siano state dettate altre disposizioni (ossia l'applicabilità delle disposizioni del citato decreto legislativo a decorrere dal successivo rinnovo dei contratti nazionali, che in forza del richiamato articolo 9 del decreto legge n. 78/2010 non avverrà prima del 2013) non legittima l'interprete a disapplicare le disposizioni di cui ai commi 1° e 2° dell'articolo 65 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che devono pertanto trovare immediata applicazione.

Né ciò deve comunque sorprendere oltre una certa misura, a prescindere dai problemi di ordine pratico derivanti da tale scelta normativa, se si considera che si tratta di una disciplina transitoria, destinata a regolare il passaggio tra due impianti normativi profondamente differenti, e dunque comportante talune forzature e aspetti problematici; il ritenere, come ha fatto il primo Giudice, che tale disciplina non possa trovare applicazione sino al rinnovo della contrattazione collettiva comporta sostanzialmente l'abrogazione della disciplina transitoria, che non avrebbe più alcuna

ragion d'essere, atteso che, secondo la lettura data dal primo giudice, a seguito del rinnovo della contrattazione collettiva e del successivo adeguamento di quella integrativa, la normativa transitoria risulterebbe del tutto inutile.

Al contrario, la chiara scelta del legislatore è stata nel senso di prevedere l'immediata applicazione, per le finalità sopra illustrate, delle limitazioni normative agli ambiti prima riservati alla contrattazione integrativa, e ciò a prescindere dalla differente disciplina prevista per la contrattazione collettiva; d'altra parte tanto la contrattazione collettiva che quella integrativa sono, come è noto, sottoposte alla legge, che ben può modificarne i rispettivi ambiti.

Ne consegue che del tutto legittimamente, in applicazione del citato articolo 65 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, i dirigenti degli istituti scolastici ricorrenti hanno escluso dalla contrattazione collettiva le materie previste dall'articolo 6, lettere h), i) e m) del CCNL 2006-2009, in quanto ormai normativamente sottratte alla contrattazione integrativa; di conseguenza non hanno posto in essere alcuna condotta antisindacale, avendo correttamente applicato la legge, anche in osservanza di specifiche circolari ministeriali sul punto.

L'opposizione deve essere pertanto accolta, con revoca del decreto del Giudice del Lavoro di Oristano del 10 maggio 2011, mentre appare rispondente a giustizia confermare la decisione di compensazione delle spese processuali per entrambe le fasi del giudizio, in considerazione delle difficoltà interpretative della normativa esaminata.

PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale di Oristano in composizione monocratica, in funzione di Giudice del lavoro, visto l'art. 429 CPC:

- accoglie l'opposizione, e per l'effetto revoca il decreto del Giudice del Lavoro di Oristano del 10 maggio 2011;
- dichiara interamente compensate le spese delle due fasi del giudizio.

Così deciso in Oristano, addì 13 gennaio 2012

Il Giudice
dott. Salvatore Carboni

DEPOSITATO IN CANCELLERIA OGGI

13 GEN. 2012

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE CI
IL CANCELLIERE CI

Cotza *Cotza*

IL GIUDICE
Dott. Salvatore Carboni